

Roma, 25 Maggio 2017

Prot. n.3952

Al Responsabile del procedimento DSGA Anna Doldo  
Via D'Azeglio 64/2 - 50019 SESTO FIORENTINO  
[fiee56000v@istruzione.it](mailto:fiee56000v@istruzione.it) - [fiee56000v@pec.istruzione.it](mailto:fiee56000v@pec.istruzione.it)

Al Dirigente Scolastico Prof.ssa Rita Carraresi  
Via D'Azeglio 64/2 - 50019 SESTO FIORENTINO  
[fiee56000v@istruzione.it](mailto:fiee56000v@istruzione.it) - [Fiee56000v@pec.istruzione.it](mailto:Fiee56000v@pec.istruzione.it)

**OGGETTO:** SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (ex art. 17, comma 1, lettera b, D.Lgs. 9.4.2008 n. 81) nonché espletamento del servizio di consulenza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro per le scuole della Direzione Didattica 3° Circolo Sesto Fiorentino. **CIG:Z721E53EC8.**

A seguito della pubblicazione del bando in oggetto e alla segnalazione di alcuni professionisti, si ritiene utile formulare alcune considerazioni.

Analizzando il bando, ed in particolare l'art. 3, sono elencate una serie di attività che vengono richieste ai candidati.

L'art. 3 in questione risulta essere ben chiaro e strutturato; vengono infatti richiesti una lunga serie di prestazioni, (servizi di consulenza, tenuta di registri, sopralluoghi, etc) che dovranno essere svolte in più sedi.

A fronte di una considerevole lista di prestazioni richieste, non si capisce in che modo sia stato determinato un prezzo complessivo annuo di circa 748 euro oltre iva e oneri.

Tale anomalo modo di determinare l'importo posto a base di gara, non coincide con quanto dettato dalle linee guida dell'ANAC nè dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i., che obbligano le stazioni appaltanti ad allegare al bando di gara il calcolo del corrispettivo.

Considerato che il DM 143/2013 non disciplina il calcolo del corrispettivo da porre a base di gara, l'unico modo possibile per determinare l'importo a base d'asta è quello di utilizzare il compenso a vacanza disciplinato dalla legge 143/49 e s.m.i.

Per chiarezza di esposizione, Le ricordiamo che il corrispettivo a vacanza, per esempio, per un ingegnere/architetto, è € 56,81/l'ora.

Orbene, vista la considerevole lista di prestazioni richieste, si può tranquillamente stimare che per effettuare ogni singola prestazione occorrerebbero **almeno** 30 ore/annue.

Pertanto, facendo qualche semplice calcolo, il compenso da porre a base di gara sarebbe dovuto essere (28 prestazioni X 30 vacanze = 1.120 vacanze = ) 47.720,00 euro/anno che è ben diverso dai 748 euro da Lei determinati.

Ricordandole<sup>1</sup> che le prestazioni professionali devono essere retribuite in modo equo, così come prevede il codice civile nonché la Costituzione Italiana, le saremo grati se potesse revocare il bando e porre a base di gara il corretto calcolo della prestazione.

Inoltre, continuando a leggere il bando, si nota che per poter assegnare la prestazione di soli 748 euro/anno, Lei ha inteso adottare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Sebbene si ritenga che tale metodo di aggiudicazione sia estremamente esagerato in relazione all'importo a base d'asta, sembra che i punteggi di natura qualitativa non siano in linea con quanto disposto dal codice dei contratti D.Lgs 50/2016 e dalle linee guida predisposte dall'ANAC.

Inoltre leggendo l'art. 6, nella busta denominata "OFFERTA TECNICA" non vi è alcun documento/elaborato che possa essere considerato di natura qualitativa, ma vi sono solo una serie di dichiarazioni prettamente di natura amministrativa.

Nulla si dice sulle modalità di scelta della commissione aggiudicatrice, necessaria per il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, né sembrano essere state esaminate le linee guida dell'ANAC sull'argomento.

Per quanto riguarda i punteggi da attribuire, questi sembrano chiaramente ricordare quelli caratteristici di un concorso per titoli, che è ben diverso dall'aggiudicazione di una gara pubblica.

A fronte della richiesta di un professionista in possesso di laurea magistrale, master, corsi, formatore, Lei ha inteso proporre un compenso annuo di 748 euro, da ribassare.

Tale assurda quanto illogica proposta non collima con il principio di proporzionalità e trasparenza da Lei citato nel suddetto art. 6 che, tra l'altro, rappresenta la base degli appalti pubblici.

Pertanto Le consigliamo di voler rivedere, seguendo le linee guida di ANAC e la normativa in materia, il bando e le modalità di aggiudicazione, poiché il bando così concepito non è in linea con la regolamentazione attualmente vigente.

Va oltretutto censurata in ogni modo l'affermazione di cui all'art.8 " Avverso l'attribuzione di incarico non è ammesso reclamo."

Tale affermazione, oltre ad essere palesemente anticostituzionale, risulta essere anche antidemocratica, poiché il ricorso avverso gli atti proposti dalla Pubblica Amministrazione è un diritto inalienabile di tutti i cittadini italiani, ed in particolare degli operatori economici interessati a partecipare al bando.

# INARSIND

ASSOCIAZIONE DI INTESA SINDACALE  
DEGLI ARCHITETTI E INGEGNERI  
LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI

# INARSIND


Firenze

Pertanto riteniamo che tale affermazione debba essere eliminata e, semmai, vadano inserite le modalità secondo cui poter far ricorso, come per esempio il TAR o altri organi di giustizia.

Alla luce di quanto sopra esposto, richiamiamo l'attenzione sull'opportunità di ritirare in autotutela il bando, modificarlo come da normativa, e riproporlo correttamente, anche al fine di evitare possibili contenziosi che potrebbero nascere a causa della non corretta formulazione dell'avviso pubblico.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO NAZIONALE  
(Dott. Ing Michela Diracca.)



IL PRESIDENTE  
(Dott. Ing. Salvo Garofalo)

